

Causa C-186/24**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

8 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

22 febbraio 2024

Ricorrente:

Dr. Matthäus Metzler quale curatore fallimentare

Resistente:

Auto1 European Cars B.V.

REPUBBLICA D'AUSTRIA

17 Ob 23/23s

OBERSTER GERICHTSHOF (Corte suprema, Austria)

Nella causa che contrappone la parte ricorrente, Dr. Matthäus Metzler, LL.M., quale curatore nella procedura d'insolvenza sul patrimonio del *debitore* (omissis), alla parte convenuta, la Auto 1 European Cars B.V., NL-1101BA Amsterdam (omissis), per la somma di EUR 62 261,00 oltre a interessi e spese, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla parte ricorrente contro l'ordinanza emanata dall'Oberlandesgericht Linz (Tribunale superiore del Land, Linz) quale giudice d'appello in data 21 settembre 2023, GZ 1 R 110/23m-20 che ha revocato la sentenza del Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz) del 12 maggio 2023, GZ 4 Cg 70/22i-10, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha (omissis) pronunciato la seguente

Ordinanza**Decisione**

I. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (in prosieguo: il «regolamento 2015/848») debba essere interpretato nel senso che tra le obbligazioni adempite a favore del debitore che avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell'amministratore della procedura di insolvenza ai sensi di detta disposizione ricadono anche le obbligazioni che traggono origine da un negozio giuridico che il debitore ha concluso solo successivamente all'apertura della procedura d'insolvenza e al trasferimento dei poteri in capo all'amministratore.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (in prosieguo: il «regolamento 2015/848») debba essere interpretato nel senso che per luogo di esecuzione ai sensi di detta disposizione occorre intendere il luogo a partire dal quale viene effettuato il pagamento del terzo mediante bonifico da un conto bancario ivi aperto, anche se il terzo non è residente in detto Stato membro ma in un altro Stato membro, mentre la conclusione del negozio giuridico e la prestazione da parte del debitore non sono avvenute in tale Stato membro, bensì attraverso una succursale del terzo in un altro Stato membro, vale a dire in quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza.

II. (omissis) [Sospensione del procedimento]

Motivazione

Con riferimento a I.

A: Fatti:

[1] Con ordinanza del 25 maggio 2022 sub AZ 17 S 56/22t il Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz, Austria) apriva la procedura di insolvenza sul patrimonio del debitore. Il ricorrente veniva nominato curatore. L'apertura della procedura di insolvenza e la nomina del curatore venivano pubblicate il 25 maggio 2022.

[2] La convenuta è una società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi. È uno dei principali rivenditori di auto usate in Europa ed è parte di un gruppo che opera a livello europeo e che gestisce una succursale in Austria. Con contratto di compravendita concluso a proprio nome presso detta succursale della convenuta il 2 giugno 2022, vale a dire dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore vendeva alla convenuta un'autovettura per l'importo di EUR 48 870. A seguito della consegna del veicolo in Austria, la convenuta versava il prezzo di acquisto da un conto corrente in Germania sul conto indicato dal debitore, in Austria.

B: Argomenti delle parti e precedente procedimento:

- [3] Il ricorrente chiedeva il versamento a favore della massa fallimentare dell'importo di EUR 48 870 poiché il contratto di compravendita sarebbe stato concluso dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza. All'atto dell'apertura della procedura di insolvenza, il veicolo sarebbe stato di proprietà del debitore. La convenuta avrebbe versato il prezzo d'acquisto di EUR 48 870 sul conto corrente di un terzo (l'ex compagna del debitore). Nel frattempo, la convenuta avrebbe rivenduto il veicolo a un terzo, ragion per cui il ricorrente chiede il versamento alla massa fallimentare di un'indennità compensativa.
- [4] In occasione dell'udienza del 16 marzo 2023 il ricorrente ampliava la domanda al valore commerciale del veicolo pari a EUR 62 261.
- [5] La convenuta contestava la domanda, sostenendo essenzialmente che, alla data dell'apertura della procedura di insolvenza, il veicolo non sarebbe appartenuto al debitore ed esso non ricadrebbe pertanto nella massa fallimentare. Essa gestirebbe in Austria soltanto una succursale, mentre sarebbe registrata nei Paesi Bassi. Il bonifico sarebbe stato effettuato dalla convenuta – e non dalla succursale austriaca – in Germania a partire da un istituto di credito tedesco. L'unico collegamento tra il controverso contratto di compravendita e il territorio nazionale consisterebbe nella sua intervenuta sottoscrizione in Austria e nel fatto che il veicolo sarebbe stato altresì ivi consegnato. Il diritto fatto valere dal ricorrente non sussisterebbe poiché, in ragione del collegamento con l'estero, dovrebbe trovare applicazione l'articolo 31 del regolamento 2015/848. La convenuta potrebbe essere chiamata a rispondere unicamente se fosse stata a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, condizione questa non soddisfatta.
- [6] Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado accoglieva la domanda come originariamente formulata, respingendo l'ulteriore domanda (ampliata) per l'importo di EUR 13 391 oltre a interessi e spese (decisione, questa, divenuta nel frattempo definitiva). Esso giungeva alla conclusione che la fattispecie in esame non ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 del regolamento 2015/848. La convenuta non potrebbe pertanto avvalersi della tutela della buona fede ai sensi di detta disposizione.
- [7] Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione della convenuta, revocava la sentenza di primo grado e rinviava la causa dinanzi al giudice di primo grado affinché si pronunciasse nuovamente previa integrazione del procedimento. Dal punto di vista giuridico, esso sosteneva che, in ragione del primato del diritto dell'Unione, l'articolo 31 del regolamento 2015/848 escluderebbe l'applicazione non soltanto dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'IO (Insolvenzordnung, legge fallimentare austriaca), ma anche dell'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo atto normativo. Il pagamento al debitore insolvente sarebbe stato verificato in Germania ed eseguito da un conto tedesco. Per tale motivo, dovrebbe trovare applicazione l'articolo 31 del regolamento 2015/848. Mancherebbero accertamenti in merito alla

conoscenza, da parte della convenuta, dell'apertura della procedura di insolvenza, cosicché non sarebbe ancora possibile compiere una valutazione conclusiva.

[8] L'impugnazione proposta dal ricorrente dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) mira ad ottenere il ripristino della sentenza di primo grado; in subordine viene presentata una domanda di annullamento. Da un lato, l'articolo 31 del regolamento 2015/848 non dovrebbe trovare applicazione poiché la disposizione disciplinerebbe unicamente l'effetto liberatorio della prestazione e presupporrebbe un valido contratto, condizione questa che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'IO, non sarebbe soddisfatta nel caso di specie. Dall'altro, la norma tutelerebbe unicamente l'affidamento della controparte contrattuale nel mantenimento invariato della competenza giuridica, ma non ricomprenderebbe i casi in cui (come nella specie) detta controparte contrattuale stipula un contratto con il debitore solo dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Inoltre, la convenuta avrebbe erogato la prestazione pertinente in Austria, cosicché non sussisterebbe alcun collegamento con l'estero ai sensi dell'articolo 31 del regolamento 2015/848.

[9] Nel suo controricorso la convenuta chiede il rigetto dell'impugnazione come inammissibile; in subordine il suo rigetto come infondata.

C: Disposizioni di diritto pertinenti:

L'articolo 7 del regolamento 2015/848 così recita:

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:

(...)

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;

(...)

m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. (...)

L'articolo 31 del regolamento 2015/848 così dispone:

1. *Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell'amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.*

2. *Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 28 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.*

Il considerando 81 è formulato come segue:

In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare quelle persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono ad obbligazioni in favore del debitore, mentre avrebbero dovuto eseguirla a favore dell'amministratore delle procedure di insolvenza straniero, dovrebbero esservi disposizioni che attribuiscono carattere liberatorio a tale pagamento.

L'articolo 2 dell'Insolvenzordnung (IO, legge fallimentare austriaca) così stabilisce:

(1) *L'apertura della procedura di insolvenza spiega effetti giuridici a decorrere dall'inizio del giorno successivo a quello della pubblicazione del contenuto del decreto di dichiarazione di insolvenza.*

(2) *Con l'apertura della procedura di insolvenza il debitore viene privato della libera disponibilità su tutti i beni soggetti ad esecuzione che gli appartenevano a tale data o che siano stati da lui acquisiti nel corso della procedura di insolvenza (massa fallimentare).*

L'articolo 3 dell'Insolvenzordnung (IO, legge fallimentare austriaca) è formulato come segue:

(1) *Gli atti giuridici compiuti dal debitore successivamente all'apertura della procedura di insolvenza che hanno ripercussioni sulla massa fallimentare sono inopponibili ai creditori concorsuali. La controprestazione deve essere restituita all'altra parte del contratto nei limiti in cui la massa potrebbe trarne arricchimento.*

(2) *Il pagamento di un debito a favore del debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza non spiega effetti liberatori per l'obbligato salvo che quanto versato sia stato attribuito alla massa fallimentare o salvo che, all'atto dell'erogazione della prestazione, l'obbligato fosse stato all'oscuro dell'apertura della procedura di insolvenza, a condizione che tale ignoranza non sia imputabile*

alla mancata adozione della dovuta diligenza (avrebbe dovuto esserne a conoscenza).

D: Motivazione del rinvio

- [10] 1.1. A norma delle disposizioni di rinvio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) ed m), del regolamento 2015/848, i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza e la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori devono essere valutati in base alla legge dello Stato di apertura. Pertanto, gli effetti degli atti giuridici e della portata delle restrizioni al potere dispositivo del debitore, nonché l'ammissibilità di un acquisto in buona fede dal debitore sono determinati in ragione della *lex fori concursus*, fermo restando che occorre tener conto, in particolare, anche dell'articolo 31 del regolamento 2015/848 (*Trenker in Koller/Lovrek/Spitzer*, IO, 2° ed. [2022], articolo 7 del regolamento 2015/848, punto 16; *Maderbacher in Konecny*, *Insolvenzgesetze*, articolo 7 del regolamento 2015/848 [aggiornato al 1° settembre 2018, rdb.at] punto 38; *Knof in Uhlenbruck*, *InsO*, 16° ed. [2023], articolo 7 del regolamento 2015/848, punto 49, 102; *Duursma-Kepplinger in Duursma-Kepplinger/Duursma/Chalupsky*, *EuInsVO* [2002] articolo 4, punto 15).
- [11] 2.1. Ai sensi del diritto austriaco, con l'apertura della procedura di insolvenza il debitore viene privato della libera disponibilità su tutti i beni soggetti ad esecuzione che gli appartengono a tale data o che egli ha acquisito nel corso della procedura di insolvenza (massa fallimentare) (articolo 2, paragrafo 2, dell'IO). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'IO, gli atti giuridici compiuti dal debitore successivamente all'apertura della procedura di insolvenza che hanno ripercussioni sulla massa fallimentare sono inopponibili ai creditori concorsuali.
- [12] 2.2. L'apertura della procedura di insolvenza comporta per il debitore una duplice restrizione al potere dispositivo, vale a dire una restrizione di fatto, con l'assunzione dell'amministrazione da parte del curatore, e una restrizione di diritto, che interviene contestualmente all'apertura della procedura di insolvenza e si manifesta sotto forma di inopponibilità degli atti giuridici compiuti dal debitore. Essa non porta a una limitazione generale della capacità di agire del debitore, che resta invece capace di contrarre obblighi. Tuttavia, gli atti giuridici da esso compiuti che abbiano ripercussioni sulla massa sono inopponibili ai creditori concorsuali (RS0063784, 17 Ob 6/21p). Ciò significa che il debitore può, pertanto, contrarre obblighi contrattuali anche dopo l'apertura della procedura di insolvenza; sino alla chiusura di tale procedura, però, i crediti che ne derivano non possono essere azionati a carico della massa fallimentare (*Kodek in Koller/Lovrek/Spitzer*, IO, 2° ed., articolo 3 dell'IO, punto 6).

- [13] 2.3. Laddove un atto giuridico del debitore inefficace ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'IO, comporti la perdita di un bene da parte della massa, se ne può richiedere la restituzione (17 Ob 12/21w). Qualora l'acquirente non sia più in grado di restituire il bene acquistato dal debitore, ad esempio, in quanto ne ha perso il possesso a seguito della sua rivendita, occorre stabilire sulla base del diritto civile in che misura l'acquirente possa essere chiamato a rispondere a titolo di risarcimento del danno o di ingiustificato arricchimento (Schubert in Konecny, Insolvenzgesetze, articolo 3 [IO, punto 21).
- [14] 2.4. L'articolo 3, paragrafo 1, dell'IO, che disciplina l'inefficacia degli atti del debitore che hanno ripercussioni sulla massa fallimentare, non prevede, a differenza dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'IO, alcuna limitazione di detto principio a favore del terzo in buona fede che acquista beni dal debitore, ma sia rimasto, senza sua colpa, all'oscuro dell'apertura della procedura di insolvenza.
- [15] 2.5. L'articolo 3, paragrafo 2, dell'IO stabilisce che il terzo debitore non è liberato dal pagamento del suo debito al debitore. Si tratta di un'espressione del principio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'IO, poiché anche l'accettazione di un pagamento rappresenta un atto giuridico ai sensi di detta disposizione. Il debitore, essendo privato del potere dispositivo sulla massa fallimentare, non dispone nemmeno del potere di accettare prestazioni che traggono origine da crediti da essa vantati. Un'eccezione sussiste nel caso in cui la prestazione erogata è conferita alla massa fallimentare oppure quando il terzo debitore era, senza propria colpa, all'oscuro dell'intervenuta apertura della procedura di insolvenza.
- [16] 3.1. Per contro, l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 mira a tutelare la buona fede di un terzo che, in uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura e in un momento successivo alla data di tale apertura adempie, senza essere a conoscenza di tale circostanza, un'obbligazione a favore del debitore benché fosse tenuto ad eseguirla a favore dell'amministratore. Simili prestazioni sono dichiarate liberatorie (*Klauser/Weber* in *Konecny*, Insolvenzgesetze, articolo 31 del regolamento 2015/848 [aggiornato al 1° settembre 2018, rdb.at], punto 1; *Scholz-Berger* in *Koller/Lovrek/Spitzer*, 2° ed., articolo 31 del regolamento 2015/848, punto 1, *Müller* in *Mankowski/Müller/J. Schmidt* EuInsVO 2015, articolo 31 del regolamento 2015/848, punto 2).
- [17] 3.2. Viene così sostenuto che l'articolo 31 del regolamento 2015/848 presuppone che il terzo debitore avrebbe dovuto eseguire l'obbligazione a favore dell'amministratore della procedura, il che richiede la sussistenza di un credito del debitore. Sarebbero pertanto presi in considerazione unicamente i crediti della massa fallimentare (v. *Klauser/Weber*, op. cit., punto 7, *Scholz-Berger*, op. cit., punto 4, *Müller*, op. cit., punto 10). Ciò significherebbe che l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 non

- troverebbe applicazione nel caso di adempimento di un terzo di un'obbligazione a favore del debitore che sia frutto di un atto giuridico non opponibile del debitore compiuto dopo l'apertura della procedura di insolvenza poiché non si tratta di un credito della massa fallimentare e, in quanto tale, l'obbligazione non dovrebbe nemmeno essere eseguita a favore dell'amministratore.
- [18] Tuttavia, si potrebbe anche sostenere che dalla sola formulazione dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, che parla unicamente in termini generali di adempimento di un'obbligazione a favore del debitore, non si può dedurre che la disposizione non intenda riferirsi anche alle prestazioni erogate dal terzo debitore nell'ignoranza dell'apertura della procedura di insolvenza e, quindi, sulla base di un atto giuridico inefficace.
- [19] La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-251/12 sulla disposizione previgente di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, non è pertinente e non fornisce pertanto alcuna ulteriore indicazione. Detta decisione non si riferiva, infatti, a un adempimento del terzo di un'obbligazione a favore del debitore, ma a un pagamento per conto del debitore a favore di uno dei suoi creditori effettuato successivamente all'apertura della procedura di insolvenza.
- [20] 3.3. Pertanto, qualora l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 dovesse essere interpretato nel senso che anche prestazioni siffatte ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi, si porrebbe la questione del luogo di esecuzione della prestazione. Per luogo di esecuzione della prestazione si intende il luogo in cui il terzo debitore ha effettivamente erogato la prestazione. In tale contesto, è considerata sufficiente l'effettuazione di un trasferimento di denaro in un altro Stato membro (*Klauser/Weber*, op. cit., punto 12; *Scholz-Berger*, op. cit., punto 7; *Müller*, op. cit., punto 8).
- [21] La convenuta gestisce una succursale in Austria. Per succursale deve intendersi un organismo economicamente autonomo, fisicamente distinto dalla sede e dotato di proprie funzioni organizzative. La succursale non ha capacità giuridica; titolare di diritti e obblighi è la società straniera (6 Ob 40/19d).
- [22] È dubbio se il luogo del bonifico bancario debba essere considerato come luogo di esecuzione della prestazione anche quando la terza debitrice, residente in uno Stato membro, dispone però nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza di una succursale con le caratteristiche sopra indicate e attraverso di essa gestisce anche l'operazione, limitandosi a compiere il trasferimento della somma di denaro attraverso un

conto aperto in un altro Stato membro, con il quale non sussiste un particolare rapporto di prossimità.

[23] III. (omissis) [diritto procedurale nazionale]

Oberster Gerichtshof

Vienna, 22 febbraio 2024

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO